

BGer 1A.3/2002 vom 18. Januar 2002

Bundesgericht, 2002-01-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1A.3_2002

FR: TF 1A.3/2002 du 18 janvier 2002

IT: TF 1A.3/2002 del 18 gennaio 2002

Regeste

Assistenza giudiziaria e estradizione

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTF 127 I 92 consid. 1, 127 II 198 consid. 2).

E. 1.2

La ricorrente rileva che la decisione impugnata, del 27 novembre 2001, è stata ricevuta al più presto il giorno seguente sicchè il termine di ricorso, iniziato a decorrere il 29 novembre, scadrebbe, per la sospensione dei termini di cui all' art. 34 OG , il 12 gennaio 2002; il ricorso del 10 gennaio 2002 sarebbe quindi, secondo la ricorrente, tempestivo. L'assunto non regge.

E. 1.3

L'art. 12 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale, del 20 marzo 1981 (RS 351.1), introdotto con la novella del 4 ottobre 1996, in vigore dal 1° febbraio 1997, precisa che le disposizioni cantonali e federali sulla sospensione dei termini non sono applicabili; l' art. 34 cpv. 1 OG , secondo cui i termini non decorrono, tra l'altro, dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso, non è quindi applicabile in questa materia (sentenza inedita del 2 febbraio 2000 in re M., consid. 1a [causa 1A.16/2000]; DTF 109 Ib 174 consid. 1b; FF 1995 III 17; Robert Zimmermann, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, Berna 1999, n. 316 pag. 241 seg.). La prassi secondo cui, nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il termine di 30 giorni per inoltrare un ricorso di diritto amministrativo non è sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 34 OG) sussisteva peraltro già in applicazione del previgente art. 25 cpv. 5 AIMP (sentenza inedita del 4 marzo 1993 in re S., apparsa in Rep 1993 147).

E. 2

La tassa di giustizia di fr. 1000.-- è posta a carico della ricorrente.

E. 3

Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Direzione generale delle dogane e all'Ufficio federale di giustizia (B 113975). Losanna, 18 gennaio 2002 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Il Cancelliere:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.